



ORDINANZA MUNICIPALE

sulla concessione del permesso di abitabilità (art. 49 cpv 2 LE)

Il Municipio di Brissago,

richiamati gli art. 49 della Legge edilizia cantonale, 192 LOC nonché ogni altra disposizione concretamente applicabile, a cui si rimanda per tutto quanto non fosse qui contemplato,

emana la seguente ordinanza:

1. Tutti gli stabili di nuova costruzione, oppure che hanno subito sostanziali riattamenti o trasformazioni rispetto allo stato precedente, non possono essere abitati senza l'autorizzazione del Municipio.
2. Le domande tendenti all'ottenimento del permesso di abitabilità vanno inoltrate al Municipio tramite l'UTC, mediante cartolina apposita, a lavori completamente ultimati.
3. L'abitabilità è concessa solo allorché le diverse parti - o ambienti - del fabbricato offrano tutti i requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza degli occupanti. I vani di abitazione, i locali di servizio così come gli accessi (entrate, ripiani, balconi, terrazze, scale, ecc.) devono parimente essere ultimati in ogni rispettivo dettaglio.
Per quanto riguarda la sistemazione esterna, devono essere garantite le condizioni normali di accesso al fabbricato. Installazioni di cantiere non ancora evacuate, fosse scoperte, ecc., che possono costituire fonte di pericolo o di pregiudizio per gli occupanti comporteranno, di principio, la mancata concessione del permesso di abitabilità.
4. Fino al rilascio del nullaosta di abitabilità ogni e qualsiasi locale dovrà rimanere completamente vuoto. Ai contravventori saranno sanzionate le penalità di legge.

5. Per la concessione dei permessi di abitabilità e controlli finali di stabili privati, industriali o commerciali, saranno prelevate le tasse di cui sotto:

a) Nuove costruzioni o riattamenti di stabili esistenti

- base Fr. 100.00
- inoltre, per ogni appartamento edificato o ricavato Fr. 20.00

b) Verifiche finali per stabili industriali e/o commerciali

- base Fr. 150.00
- inoltre, per ogni 10 mq di SUL (*superficie utile lorda*) Fr. 20.00


c) Diversi

- modifiche interne e/o esterne di poca entità (*tassa unica*) Fr. 100.00

Per ogni controllo successivo, determinato da incompletezza esecutiva e/o da altre irregolarità constatate all'atto del sopralluogo iniziale, sarà invece esatta una tassa supplementare pari, di volta in volta, a Fr. 100.00 (cento).

6. A mente art. 176 del Regolamento comunale, ogni infrazione alla presente ordinanza sarà punita con multa, impregiudicata relativa denuncia all'autorità superiore.

7. La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 6 al 20 ottobre 2000, per un periodo di 15 giorni. Essa abroga le precedenti normative, in materia, in contrasto con la stessa ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Il Sindaco

(G. Kuchler)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


(R. Beretta)

(Pubbl. ad albo, giusta art. 192 cpv. 2 LOC, dal 6 al 20 ottobre 2000)

Brissago, 5 ottobre 2000 / br